SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

7ª (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

e

9ª (Industria, commercio interno ed estero, turismo)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1970

(2ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione TOGNI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Rinvio del seguito della discussione:

« Ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione delle provvidenze di competenza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » **(1362)**:

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 22, 23
GENCO 22
LUCCHI 22
MONTINI . . . . . *Pag.* 22
POERIO 22, 23

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Abenante, Aimoni, Andò, Avezzano Comes, Bonazzi, Catalano, Cavalli, Crollalanza, Fabretti, Ferrari, Florena, Genco, Indelli, Lombardi, Lucchi, Maderchi, Massobrio, Piccolo, Poerio, Raia, Sammartino, Spasari, Tansini, Togni e Venturi Lino per la 7ª Commissione permanente;

Alessandrini, Banfi, Bertone, Brugger, De Dominicis, De Vito, Fusi, Mammucari, Merloni, Minnocci, Moranino, Scipioni, Trabuc-

chi e Zannini, per la 9ª Commissione permanente.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Montini sostituisce il senatore Spataro della 7ª Commissione permanente.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Nicolazzi, per le finanze Attaguile, per i lavori pubblici Zannier e per l'industria, il commercio e l'artigianato Biagioni.

TANSINI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« Ulteriore autorizzazione di spesa per la applicazione delle provvidenze di competenza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianto, previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (1362)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione delle provvidenze di competenza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont ».

Nella precedente seduta, furono presentati alcuni emendamenti, sui quali la Commissione finanze e tesoro, cui sono stati trasmessi, si è espressa favorevolmente.

Nel frattempo, però, è stata presentata dal Governo una serie di emendamenti che elevano lo stanziamento già disposto, ripristinano le esenzioni fiscali e prevedono altre agevolazioni

Ci troviamo pertanto di fronte alla necessità di attendere il parere della Commissione finanze e tesoro, alla quale gli emendamenti in questione saranno trasmessi in mattinata, in modo che essa possa esaminarli e pronunciarsi al riguardo. Stando così le cose, non possiamo fare altro che rinviare la seduta a venerdì mattina, con l'intesa che come ho detto, nella stessa mattinata di oggi presenteremo alla 5ª Commissione il testo degli emendamenti che ci sono pervenuti dal Governo e di altri che ci potranno eventualmente pervenire, sperando, anzi, contando di potere avere per venerdì mattina il parere della Commissione di merito.

GENCO. Avendo il Governo deciso di presentare degli emendamenti di cui non siamo a conoscenza, chiedo che quanto meno possiamo sapere di che cosa si tratta e quindi che ci venga distribuito il testo degli emendamenti medesimi, per modo che ciascuno di noi, nel caso fosse indotto a presentare altri emendamenti, sappia regolarsi.

PRESIDENTE, *relatore.* Presentando stamane alla 5ª Commissione con un unico documento questi emendamenti, distribuiremo la copia di tale documento a tutti i componenti delle Commissioni riunite.

LUCCHI. Ai fini dell'economia dei lavori, se lei, signor Presidente, è a conoscenza di questi emendamenti la pregherei di darne lettura, senza perdere del tempo per farli stampare e poi distribuire.

POERIO. Vorrei avanzare la richiesta di proseguire nel metodo già instaurato nella nostra Commissione, e cioè che gli emendamenti vengano prima esaminati in questa sede e poi trasmessi alla Commissione finanze e tesoro.

MONTINI. Sono d'accordo che la prassi regolamentare e anche la convenienza esigerebbero questa procedura, ma vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su una considerazione. Se il presente disegno di legge non verrà approvato entro questa settimana al Senato, non potrà essere tempestivamente approvato anche dalla Camera dei deputati. Ora, io vi pregherei, se fosse pos-

sibile, di trovare il modo di esaminare immediatamente questi emendamenti (dal momento che l'approvazione del provvedimento dovrebbe avvenire comunque nella prossima seduta) e vi pregherei anche — questa è una preghiera un po' ardita, ma che tiene conto di una situazione di fatto — di evitare nei limiti del possibile la presentazione di altri emendamenti, perchè abbiamo esasperatamente cercato di arrivare al massimo compatibile con quella che è l'attuale possibilità di copertura da parte del Governo.

Io presenterò un ordine del giorno, al quale credo che aderiranno anche altri colleghi, con cui impegno il Governo a predisporre al più presto un altro disegno di legge per ovviare alle carenze di questo provvedimento; ma allo stato delle cose, data la situazione, sia dei superstiti del Vajont che hanno bisogno dei contributi, sia delle aziende, ritengo che il disegno di legge al nostro esame debba essere immediatamente varato perchè vi sono ragioni di estrema urgenza che assolutamente lo consigliano.

POERIO. Non voglio gareggiare in materia di richieste di urgenza, ma mi sembra che la istanza che io ho avanzato in modo formale fosse esattamente quella che ha cercato di esplicitare, probabilmente con più parole, il collega il Montini. Abbiamo la stessa preoccupazione, ed ecco perchè siamo qui a chiedeer che si segua la prassi parlamentare, che non va contro gli interessi di quelle disgraziate popolazioni e che non è sempre la più lunga.

PRESIDENTE, *relatore*. Do allora lettura degli emendamenti che sono stati presentati dal Governo.

Come ho già detto, si propone anzitutto di inserire, dopo il primo comma dell'articolo 1, il seguente:

« Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate per gli anni finanziari 1972 e 1973, le somme ancora occorrenti per completare l'opera di ricostruzione spettante al Ministero dei lavori pubblici, in attuazione delle disposizioni richiamate nel precedente comma ».

Il secondo comma dell'articolo 1 viene trasfuso in un articolo 1-*bis*, del seguente tenore:

Art. 1-*bis*.

Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

— lo stanziamento previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'artciolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 5 miliardi e 185 milioni nell'anno finanziario 1970 e di lire 520 milioni nell'anno finanziario 1971;

— lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 1 miliardo e 595 milioni nell'anno finanziario 1971.

Sono poi proposti i seguenti:

Art. 1.-*ter*.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concesione dei contributi di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1985.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inerito con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lette-

ra *b*) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 700 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1985.

L'annualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1974. Le relative disponibilità sono destinate a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi per gli anni anzidetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*quater*.

L'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, fino al 31 dicembre 1970, per effetto della proroga portata dalla legge 18 marzo 1969, n. 91, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1972 nei confronti dei soggetti aventi il domicilio fiscale o, per l'imposta di famiglia, la dimora abituale nei predetti comuni.

Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la disposizione agevolativa di cui all'articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nel testo sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, già prorogata fino al 31 dicembre 1971 dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1969, n. 91, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1972.

Art. 1-*quinquies*.

La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, prorogata fino al 31 dicembre 1970 con l'articolo 1 della legge 18 febbraio 1969, n. 76, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1973 a favore dei comuni di Longarone, Castelalvazzo, Ponte nelle Alpi, Ertò e Casso, Claut e Cimolais.

Per la concessione dei contributi previsti nel precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 385 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973.

All'articolo 2, come ricorderete, ho presentato un emendamento, inteso ad aggiungere un comma, che adesso meglio preciso, del seguente tenore:

« Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, potranno essere corredate della prescritta documentazione entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine indicato nel precedente comma ».

L'articolo 3, concernente la copertura, va naturalmente, modificato. Il nuovo articolo proposto è il seguente:

Art. 3.

All'onere di lire 9.185.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge nell'anno 1970 si fa fronte quanto a lire 7.750.000.000 a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969, quanto a lire 750.000.000 con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e quanto a lire 685.000.000 con riduzione del capitolo n. 3523 dello stesso stato di previsione per il medesimo anno 1970.

All'onere di lire 2.500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 5 della presente legge nell'anno 1971 si farà fronte con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Infine, io stesso propongo il seguente articolo 3-*bis*:

Art. 3-*bis*.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad una serie di emendamenti che modificano sostanzialmente il disegno di legge. Se noi vogliamo evitare il rischio di poter utilizzare parte dello stanziamento indicato nel fondo globale del 1969, e ovvio che il provvedimento deve essere approvato entro il 1970. Gli onorevoli colleghi sanno che quanto prima le Camere sospenderanno i lavori in vista delle feste natalizie, quindi è indispensabile che l'approvazione da parte nostra avvenga venerdì prossimo.

Faccio mia la richiesta rivoltaci dal senatore Montini di evitare la presentazione di altri emendamenti, in quanto, se vogliamo veramente giungere ad una conclusione che, seppure non perfetta sarà senz'altro la migliore, è ovvio che dobbiamo cercare di non dilungarci ancora con altri inevitabili rinvii.

Se non si fanno osservazioni rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato a venerdì mattina alle ore 9,30.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 10,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT ENRICO ALFONSI